



# USRA



## Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila

### DETERMINAZIONE N. 297 DEL 08.07.2026

#### IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA' DELL'AQUILA

**Oggetto: Costituzione Fondo trattamento accessorio anno 2026.**

**Visto** l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere;

**Visto** il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di L'Aquila e che determina in massimo cinquanta unità la dotazione delle risorse umane di ciascun Ufficio speciale, di cui, per un triennio, al massimo venticinque a tempo determinato;

**Vista** la determinazione dirigenziale n. 6775 del 29.12.2025 del Comune dell'Aquila con la quale l'incarico dell'ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano è stato prorogato fino al 31.12.2027;

**Richiamato** l'art. 46-quinquies della Legge 21 giugno 2017, n. 96: "(Personale degli Uffici Speciali per la ricostruzione dell'Aquila e dei comuni del cratere). - 1. A decorrere dall'anno 2018, al personale assunto ai sensi dell'articolo 67-ter, commi 3 e 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, assegnato temporaneamente agli Uffici Speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, costituiti ai sensi del citato decreto-legge n. 83 del 2012, è riconosciuto il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Al suddetto personale si applicano inoltre le disposizioni del citato articolo 50, comma 7, lettere a), e c), nelle more della definizione di appositi accordi dei singoli Uffici. La dotazione organica di ognuno dei predetti Uffici può essere altresì potenziata con un'unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelta ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale personale dirigenziale si applicano le disposizioni dei commi da 3-bis a 3-quinquies del citato articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016. Per l'attuazione del presente comma si provvede, nel limite massimo di 2 milioni di euro annui, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata. Il trattamento economico del predetto personale è corrisposto secondo

*le seguenti modalità: a) le amministrazioni di provenienza provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, compresa l'indennità di amministrazione; b) qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il titolare dell'Ufficio speciale provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza, compreso ogni altro emolumento accessorio)";*

**Preso atto** che l'art. 57-ter del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 ha disposto che: *"Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione degli Uffici speciali, istituiti ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, è effettuato, uno per ciascuno di essi, da un magistrato della Corte dei Conti";*

**Richiamata** la relazione tecnica con cui si definiscono i criteri e le modalità di costituzione del fondo 2026, oltre che la quantificazione dello stesso pari ad euro 912.047,66;

**Richiamata** la certificazione del costo della contrattazione collettiva per la remunerazione del trattamento accessorio del personale USRA per l'anno 2026, prot. n. 4138 del 02.07.2026;

**Ritenuto**, di dover procedere alla costituzione del fondo per il trattamento accessorio relativamente all'anno 2026, nell'ammontare complessivo pari ad euro 912.047,66;

Tutto ciò premesso, l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città, in persona del Titolare,

#### **DETERMINA**

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto della certificazione del costo della contrattazione collettiva per la remunerazione del trattamento accessorio del personale USRA per l'anno 2026, prot. n. 4138 del 02.07.2026;
3. di costituire, per le motivazioni in premessa esposte il fondo trattamento accessorio per l'anno 2026, nell'ammontare complessivo pari ad euro 912.047,66;
4. di attestare che il finanziamento relativo al fondo per l'anno 2026 trova copertura finanziaria a valere sulle risorse stanziare con Deliberazione del CIPESS 23/2026, assegnate all'Ufficio Speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila sulla contabilità speciale di tesoreria numero 5730;
5. di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alla R.S.U. e di pubblicare la presente determinazione sull'apposita sezione del sito web istituzionale.

**Il Titolare dell'Ufficio Speciale  
per la Ricostruzione dell'Aquila**  
Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano

